

OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Gruppo 1. Non discriminazione, riconoscimento della condizione di disabilità

A cura dei coordinatori Lucilla Frattura (Ministero della Salute) e Annalisa Cecchetti (ANMIC/FAND)

Il gruppo di lavoro ha il mandato di affrontare i seguenti temi:

- **definizione del riconoscimento della condizione di disabilità e delle persone con disabilità**, e di persone che necessitano di sostegno intensivo in linea con la definizione della CRPD, in ambito educativo, sanitario, lavorativo e sociale, tenendo conto dell'età, basato sul modello bio-psico-sociale integrato dal rispetto dei diritti umani e con la diretta partecipazione del beneficiario, anche con nuove forme di autovalutazione. Contribuire a definire uno standard omogeneo di *assessment* della condizione di disabilità a livello regionale; riconoscimento della sordo-cecità come condizione di disabilità (articolo 1 CRPD, raccomandazione 6 e linea di intervento)
- **definizione di accomodamento ragionevole** (art 14 comma 2 CRPD), con riferimento alla necessità di una definizione generale ed eventuali declinazioni tematiche, partendo dalle produzioni normative di altri Paesi e dalla letteratura scientifica in merito (raccomandazione 10, linea di intervento 4). *L'accomodamento ragionevole, previsto dalla legislazione italiana solo in ambito lavorativo, ma riguardante tutte le condizioni di disabilità, sarà definito con apposita legge e linee guida.*
- **definizione di discriminazioni multiple** con riferimento a minori con disabilità (trasversalmente alla CRPD ed in particolare oltre agli articoli 6 e 7, gli artt. 31, 24 e 25), ai migranti con disabilità (in particolare art 11 e 32 CRPD); circa la discriminazione multipla e le donne, si rimanda al focus specifico (raccomandazione 12, linea di azione 3 e 5). *L'intersettorialità tra differenti caratteristiche delle persone soggette a stigma negativo è la base della maniera di identificare e definire le multidiscriminazioni che possono colpire le persone con disabilità per genere, età, appartenenza etnica, culturale, religiosa, orientamento sessuale.*
- **definizione di una legislazione che riconosca per le persone che richiedano maggiori sostegni il "processo decisionale supportato"** (articolo 12 CRPD, raccomandazione 28, linea di azione 2). *Il diritto e la possibilità di autodeterminarsi è un elemento essenziale dei diritti umani e questo è valido per tutte le persone, anche per le persone che hanno forti limitazioni funzionali (intellettive, relazionali, psico-fisiche). Si definirà come sviluppare il processo decisionale supportato previsto dall'articolo 12 della CRPD ora non garantito dalla legislazione italiana.*

L'obiettivo è di definire le aree della discriminazione per proteggere le persone con disabilità, garantendo pari opportunità e non discriminazione, chiarendo concetti e forme di protezione.

Il gruppo di lavoro, alla data del 25 novembre 2021, ha affrontato in maniera sufficientemente approfondita i temi:

- **definizione del riconoscimento della condizione di disabilità e delle persone con disabilità**
- **definizione di accomodamento ragionevole**
- **definizione di una legislazione che riconosca per le persone che richiedano maggiori sostegni il “*processo decisionale supportato*”**

Deve essere completata la disamina del tema **definizione di discriminazioni multiple**, di cui non si tratta per ora nel documento dettagliato e in questa sintesi.

Si sintetizzano le analisi e le proposte finora messe a punto dal gruppo di lavoro.

TEMA 1 - DEFINIZIONE DI CONDIZIONE DI DISABILITÀ E SUO RICONOSCIMENTO

Premessa

Il riconoscimento della condizione di disabilità, tenendo conto della CRPD, non è attualmente attivo in Italia. Le fonti che guidano le definizioni di disabilità e di condizione di disabilità sono la CRPD e la Classificazione internazionale del Funzionamento, della disabilità e della salute (OMS, 2001).

Cosa si trova nella CRPD

Preambolo e art.1 CRPD (nuova traduzione): definizione di disabilità

<i>Recognizing that disability is an evolving concept and that disability results from the interaction between persons with impairments and attitudinal and environmental barriers that hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others,</i>	Riconoscendo che la disabilità è un concetto in evoluzione e che la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con impairments (con compromissioni del corpo umano, fisiche, mentali, intellettive o sensoriali) e barriere negli atteggiamenti ed ambientali, che ostacolano la piena ed effettiva partecipazione alla società, uguale ed equa a quella di altre persone e senza discriminazioni”.
---	--

Scopo: individuazione del “gruppo” di persone con disabilità (nuova traduzione)

The purpose of the present Convention is to promote, protect and ensure the full and	Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno
--	--

<p>equal enjoyment of all human rights and fundamental freedoms by all persons with disabilities, and to promote respect for their inherent dignity.</p> <p>Persons with disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others.</p>	<p>ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità.</p> <p>Sono ricomprese tra le persone con disabilità coloro che presentano compromissioni protratte/durevoli/durature fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che (le compromissioni, N.d.T.) in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione alla società, uguale ed equa a quella di altre persone e senza discriminazioni”.</p>
---	--

Cosa si trova nei documenti dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), in particolare nella Classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute (ICF)

L’OMS ha introdotto nuovi significati dei concetti di disabilità e funzionamento all’interno della classificazione ICF. Tali termini sono definiti “termini ombrello”, in quanto riguardano diversi aspetti della condizione umana: il corpo nella sua fisiologia e anatomia, le attività che una persona svolge, la partecipazione alla vita sociale, i fattori contestuali che ricomprendono fattori personali (come l’età, il sesso, la scolarità, il tipo di occupazione, il carattere) e i fattori ambientali, afferenti a cinque macrotipologie (prodotti e tecnologia, ambiente naturale e costruito dall’uomo, supporto e relazioni, atteggiamenti, servizi/sistemi/politiche).

Tali termini ombrello connotano aspetti negativi (termine disabilità) e aspetti positivi (termine funzionamento) dell’interazione tra persona con problemi di salute e fattori contestuali di quella persona. Nella concettualizzazione dell’OMS, le compromissioni delle funzioni e delle strutture del corpo umano e la loro gravità (da assente a rilevante e molto rilevante) fanno parte della descrizione di funzionamento e disabilità.

Entrambi i concetti di funzionamento e di disabilità sono riferiti al “risultato” dell’interazione tra persona con problemi di salute e fattori contestuali di quella persona. L’OMS permette di distinguere e di descrivere gradi di compromissione delle funzioni e delle strutture del corpo e gradi di difficoltà nello svolgimento delle attività nell’ambiente reale di vita di una persona (riferiti al costruito di “performance”) e in un ambiente standard (riferiti al costruito di “capacità”) considerando l’effetto facilitatore e/o barriera dei fattori ambientali.

Il Preambolo della CRPD è coerente con il modello di funzionamento e disabilità dell'OMS, sebbene si riferisca solo alla disabilità e alle barriere e non incorpori anche i concetti di funzionamento e di facilitatori. Questo comporta che, al fine di descrivere la condizione di disabilità in modo coerente con la CRPD e tenendo conto di ICF come unico linguaggio strutturato che ne permetta operativamente una descrizione standard, nelle definizioni da considerare nelle norme ci si avvalga anche dei concetti di funzionamento e di facilitatori messi a disposizione dall'OMS, oltre a quelli di disabilità e di barriere.

L'interazione dei principi della CRPD con le fonti e giurisprudenza europea e con la nostra Carta Costituzionale (l'art. 3 Costituzione già prevede di "rimuovere gli ostacoli", equivalenti concettualmente alle barriere di cui parlano CRPD e OMS/ICF) permette, pertanto, di definire in modo nuovo il concetto di disabilità che, una volta recepito dal legislatore, condurrà ad una revisione (ove necessario) della normativa in materia di disabilità.

Si tratta da un lato di superare il concetto che la disabilità è direttamente conseguente alle compromissioni del corpo umano e dall'altro di inquadrare la DISABILITA' come risultato "negativo" dell'interazione tra persona con long-term impairment (ovvero con compromissioni durature/permanenti/progressive a livello del corpo umano di tipo fisico, mentale, intellettuale o sensoriale) e i fattori ambientali barriera che quella persona sperimenta (tra questi ci sono anche gli atteggiamenti di svalutazione, stigmatizzazione, discriminazione), in termini di piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri.

Al fine di tenere conto di ICF nella messa a punto del protocollo valutativo della condizione di disabilità, è importante sottolineare la disponibilità di una nuova traduzione in italiano completa degli aggiornamenti approvati dall'OMS con anno di implementazione 2018, predisposta dal Centro collaboratore italiano dell'OMS per la Famiglia delle Classificazioni internazionali (Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità/Area delle Classificazioni ASUGI, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia), in accordo con il Ministero della Salute.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene necessario proporre quanto segue:

Azione 1 –DEFINIZIONI DA ADOTTARE

- **LONG-TERM IMPAIRMENT (LTI):** Piuttosto che «durevole menomazione» si preferisce tradurre **long-term impairment (LTI) con «compromissione protratta/durevole/duratura» di funzioni e strutture del corpo.** Deve essere definito da un consenso scientifico medico-legale quando si debba parlare di LTI fisico, mentale, intellettuale o sensoriale ai fini del riconoscimento di persona con disabilità, ovvero ai fini degli effetti potenziali di ostacolo alla partecipazione che ha il long-term impairment.
- **PERSONA CON DISABILITÀ:** ai sensi della CRPD (nuova traduzione) «Sono ricomprese tra le persone con disabilità coloro che presentano compromissioni protratte/durevoli/durature

(long-term impairment) fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che (le compromissioni, N.d.T.) in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione alla società, uguale ed equa a quella di altre persone e senza discriminazioni»

- **DISABILITA'** = risultato "negativo" dell'interazione tra persone con long-term impairment fisico, mentale, intellettivo o sensoriale (ovvero con compromissioni durature/durevoli/protratte di funzioni e strutture del corpo) e fattori ambientali barriera (tra questi ci sono anche gli atteggiamenti svalutativi, stigmatizzanti, discriminatori), in termini di ostacolo/impedimento alla piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri.
- **FUNZIONAMENTO** = risultato positivo dell'interazione tra persone con long-term impairment fisico, mentale, intellettivo o sensoriale e fattori ambientali facilitatori in termini di realizzazione della piena partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri.
- **CONDIZIONE DI DISABILITA'** è quella in cui viene **effettivamente** a trovarsi una persona con long-term impairment fisico, mentale, intellettivo o sensoriale, la cui partecipazione è ostacolata da barriere di diverso tipo. Tale condizione:
 - si può sperimentare lungo l'intero arco della vita e in modalità differenti, quando la concatenazione di fattori ambientali e personali di diversa natura e di diverso effetto impedisce/ostacola - con gravità diversificata - una piena espressione di sé (che rispetti capacità, volontà, libertà e necessità secondo i principi della carta costituzionale) e una partecipazione equa e senza discriminazioni.
 - Può essere gravissima, grave, moderata, lieve o assente a seconda dell'effetto combinato di fattori ambientali e personali sulla piena espressione di sé e sulla partecipazione senza discriminazione alla società.
 - Quando l'ostacolo alla partecipazione è completo e/o pressoché completo per effetto dell'assenza di facilitatori adatti a superare le difficoltà in diverse aree e/o la presenza di rilevanti barriere tale per cui la persona con long-term impairment fisico, mentale, intellettivo o sensoriale risulta di fatto segregata, la rimozione degli ostacoli alla partecipazione assume carattere di impellenza (codice rosso della presa in carico integrata).
 - Una persona con long-term impairment fisico, mentale, intellettivo o sensoriale può effettivamente partecipare e non trovarsi in condizione di disabilità laddove e quando vengano rimosse le barriere alla partecipazione e vengano supportati stabilmente e in modo personalizzato i facilitatori. Tale condizione di "assenza di disabilità" va perseguita e monitorata poiché può variare nel tempo e rappresenta una misura di successo delle politiche di contrasto alla disabilità così come definita in questo documento.
- **BARRIERE DI DIVERSA NATURA.** Ci si deve riferire ai costrutti definiti dall'OMS in ICF relativi ai cosiddetti "qualificatori" dei fattori ambientali. Questi ultimi sono ricompresi nei fattori

contestuali, di cui fanno parte anche i fattori personali. L'OMS permette di distinguere cinque macro-tipologie di fattori ambientali: Prodotti e tecnologie, ambiente naturale e costruito dall'uomo, supporti e relazioni, atteggiamenti, servizi/sistemi/politiche. Ogni persona può avere a che fare con tutti i tipi di fattori ambientali. Questi possono essere facilitatori di grado differente (da assente a fondamentale) nello svolgimento delle attività umane e nella partecipazione, oppure barriere di grado differente (da assente a completa). In generale, una stessa persona può sperimentare facilitatori e barriere nello svolgimento delle normali attività umane e nella partecipazione. Anche le terapie farmacologiche e non farmacologiche (riabilitative, logopediche, psicologiche, etc) sono fattori ambientali. Stessi fattori ambientali possono avere effetti diversi su persone diverse ed è pertanto necessario che ogni persona si pronunci rispetto all'effetto che i diversi fattori ambientali, comprese le terapie, hanno sulla loro vita.

- **FATTORI PERSONALI.** Nel modello del funzionamento e della disabilità di OMS/ICF fanno parte dei fattori contestuali insieme ai fattori ambientali. L'OMS chiarisce, nel suo modello di interazione tra persona con problemi di salute e fattori contestuali, che i fattori personali influenzano la disabilità e il funzionamento. Tali fattori sono, per esempio, età, sesso, scolarità, cultura di appartenenza, credo religioso, convinzioni politiche, motivazioni, interessi, esperienze lavorative e di vita, stato civile. Al momento, nella classificazione ICF non sono elencati, ma questo non deve impedire di tenerne conto quando è necessario valutare il loro ruolo nel funzionamento e nella disabilità.

Azione 2 -ACCERTAMENTO MEDICO-LEGALE DEL LONG-TERM IMPAIRMENT COME SUFFICIENTE A IDENTIFICARE LA PERSONA CON DISABILITÀ AI SENSI DELLA LEGGE 18/2009 (PERSONA CON LTI CHE POSSONO OSTACOLARE LA PARTECIPAZIONE)

- Il riconoscimento medico-legale del long-term impairment fisico, mentale, intellettuale o sensoriale è **l'elemento necessario affinché si possa parlare di persona con disabilità ai sensi della CRPD**, in quanto la loro stessa esistenza espone la persona **al potenziale ostacolo alla partecipazione** laddove si trovasse effettivamente in presenza di barriere.
- E' indispensabile raggiungere un **consenso scientifico medico-legale di carattere nazionale** in modo tale che ci sia accordo su cosa debba intendersi per long-term impairment fisico, mentale, intellettuale o sensoriale, affinché esso venga riconosciuto con i medesimi criteri in tutto il Paese.
- L'accertamento del long-term impairment fisico, mentale, intellettuale o sensoriale è **effettuato in sede medico-legale** ed è il minimo comune denominatore della semplificazione nelle procedure di accertamento della condizione di disabilità.
- Il long-term impairment fisico, mentale, intellettuale o sensoriale viene **riconosciuto in maniera aggiuntiva ai riconoscimenti oggi vigenti** in Italia su richiesta della persona interessata, che deve richiederlo nel momento in cui chiede il riconoscimento (ad esempio dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità civile, della situazione di handicap, di

disabile ai fini dell'inserimento lavorativo, dell'invalidità per causa di lavoro e per causa di servizio, di guerra e di atti di terrorismo, dell'inabilità o inabilità ai sensi della L.222/84, dell'inabilità ai sensi della L.335/95)

- Una persona che veda riconosciuto il long-term impairment fisico, mentale, intellettuale o sensoriale è **nella condizione potenziale di vedere ristretta la propria partecipazione** nel momento in cui si dovesse trovare in presenza di barriere di diversa natura.
- Auspicabilmente, tale accertamento **non dovrebbe essere suscettibile di revisioni**.
- Il riconoscimento del long-term impairment fisico, mentale, intellettuale o sensoriale è **il primo atto della valutazione della condizione effettiva di disabilità**, indispensabile per la messa a punto, il monitoraggio e la revisione degli adattamenti ragionevoli e del progetto personalizzato, **da effettuarsi in sede non medico-legale**.

Azione 3 - RICONOSCIMENTO NON MEDICO-LEGALE, MULTIDIMENSIONALE E GUIDATO DA LINEE GUIDA VALUTATIVE NAZIONALI DELLA CONDIZIONE DI EFFETTIVA DISABILITA', INDISPENSABILE PER PROMUOVERE E SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE

- Consiste in un **approfondimento valutativo sul ruolo effettivo e concreto dei fattori contestuali**, utile ad evidenziare gli accomodamenti ragionevoli necessari al superamento delle difficoltà, nello svolgimento di attività e nella partecipazione, sperimentate dalla persona con long-term impairment fisico, mentale, intellettuale o sensoriale.
- La valutazione di cosa realmente e concretamente impedisce/ostacola la piena partecipazione alla persona con long-term impairment fisico, mentale, intellettuale o sensoriale **non ha carattere medico-legale** e viene **realizzata a livello territoriale nel segmento socio-sanitario della presa in carico**.
- Viene effettuata da un **team multicompetente**, attivo nel segmento organizzativo sociosanitario della presa in carico
- Il processo valutativo della condizione di effettiva disabilità **richiede doverosamente la partecipazione della persona interessata** prevedendo, se del caso, il supporto al processo decisionale.
- E' guidato da un **protocollo valutativo multidimensionale coerente con il modello dei diritti umani (CRPD) e biopsicosociale (ICF) della disabilità e del funzionamento**, che deve essere messo a punto con regia del Ministero della salute e d'intesa con i ministeri implicati e delle parti istituzionali e sociali coinvolte.
- Il protocollo valutativo multidimensionale deve **strutturare e standardizzare i contenuti e le modalità per descrivere funzionamento e disabilità di una persona con long-term impairment tenendo conto della CRPD e di come la Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) definisce i costrutti di funzionamento e di disabilità, di capacità e performance nello svolgimento di attività e nella partecipazione in relazione a numerosi tipi di fattori ambientali, con i loro possibili effetti facilitatori e barriera,**

afferenti a cinque macrotipologie. Viene tenuto conto di quanto già messo a punto con la regia del Ministero della Salute nelle linee guida previste dal D.Lgs. 66/2017 per i soggetti in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, prevedendo le necessarie modifiche affinché possa essere valutata la condizione di effettiva disabilità in tutte le età.

- La **finalità del processo valutativo della condizione di effettiva disabilità** è quella di individuare, rivedere e aggiornare gli adattamenti ragionevoli necessari a rimuovere gli ostacoli alla partecipazione di una persona con long-term impairment fisico, mentale, intellettuale o sensoriale e a sostenerne il funzionamento.
- La valutazione della condizione di effettiva disabilità **deve essere effettuata tutte le volte che è necessario valutare l'efficacia degli adattamenti ragionevoli** e del progetto personalizzato in termini di realizzazione della piena partecipazione.
- La condizione di effettiva disabilità **deve essere pertanto periodicamente rivalutata**.

TEMA 2 - DEFINIZIONE DI ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE

Secondo quanto previsto dall'articolo 2 della CRPD, per "accomodamento ragionevole" si intendono *"le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali"*.

L'accomodamento, inteso quindi come facilitatore, può consistere in una pluralità di contenuti e soluzioni, nonché nella loro combinazione, su base personalizzata, come per esempio:

- una modifica strutturale;
- una modifica organizzativa;
- una riprogrammazione del lavoro;
- l'uso di un ausilio tecnico;
- la deroga ad una norma esistente e/o applicazione di disposizioni normative e di derivazione contrattuale (es. part-time, il lavoro agile, soluzioni per la conciliazione di vita-cura-lavoro);
- misure di welfare aziendale.

Come indicato dal Commento Generale n. 6 (2018) su uguaglianza e non discriminazione del Comitato Onu sui diritti delle persone con disabilità, **gli accomodamenti devono essere innanzitutto pertinenti, adeguati ed efficaci** per la persona con disabilità nel dato contesto che la stessa si trova a vivere, onde permettere di raggiungere lo scopo (o gli scopi) per cui tali accomodamenti sono stati pensati e realizzati per garantire effettivamente alla persona con disabilità, in una data circostanza ed in un dato contesto, il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, dei propri diritti e delle proprie libertà fondamentali. *"Un accomodamento è ragionevole, quindi, se raggiunge lo scopo (o gli scopi) per cui è stato realizzato ed è adattato per soddisfare le esigenze della persona con disabilità"* (par. 25 lett. a del Commento).

Il Ridetto Commento, infatti, precisa che **“solo in un secondo momento viene effettuata la valutazione di “onere sproporzionato o eccessivo”,** quale limite all’obbligo dell’“accomodamento ragionevole”, consistendo ciò nella **“valutazione della proporzionalità tra il mezzo impiegato e il suo scopo, che è il godimento del diritto preso in considerazione”** nel caso concreto (lett. d del par. 26 del Commento).

Pertanto, più l’obiettivo/scopo sarà significativo o più il diritto sarà fondamentale più sarà ammissibile l’innalzamento dell’onerosità del mezzo impiegato.

In sostanza, la proporzionalità dovrà esserci **tra quanto attuato e la finalità dell’evitare il rischio di emarginazione e comunque la restrizione nel godimento di un diritto e nella partecipazione nella società nel caso concreto,** nonché il **peso del valore dell’obiettivo** che si vuole raggiungere all’interno del percorso di vita di quella data persona con disabilità. Infatti si dovrà **“garantire che l’accomodamento ragionevole sia idoneo a raggiungere l’obiettivo essenziale della promozione dell’uguaglianza e dell’eliminazione della discriminazione nei confronti delle persone con disabilità”** (lett. e del par. 26 del Commento).

Tra l’altro, nella valutazione possono essere presi in considerazione anche i potenziali fattori che il Comitato Onu indica in:

- i costi finanziari;
- le risorse disponibili (compresi i sussidi pubblici), laddove nel caso della Pubblica Amministrazione e degli enti del settore privato, non devono essere prese a riferimento solo le risorse di un’unità o di un reparto all’interno di una struttura organizzativa più ampia di riferimento;
- la dimensione di chi deve attivare l’accomodamento ragionevole (nella sua interezza);
- l’effetto della modifica sull’ente o sull’impresa,
- i benefici di terzi;
- gli impatti negativi su altre persone e i ragionevoli requisiti di salute e sicurezza da garantire; in proposito Il Comitato ha ricordato che il processo relativo all’adozione di accomodamenti ragionevoli dovrebbe essere cooperativo e interattivo e mirare a raggiungere il miglior equilibrio possibile tra le esigenze del dipendente e del datore di lavoro.

Tali fattori sicuramente possono essere da ulteriore supporto nell’inverare la valutazione di cui sopra, ma sicuramente non dovranno essere presi singolarmente, correndosi il rischio che semmai si valorizzi un fattore a discapito di tanti altri che invece portano ad un accomodamento ragionevole più lato. In ogni caso spetterà a chi è deputato ad attuare l’accomodamento ragionevole dare la dimostrazione di tutto quanto posto in essere per l’esigibilità del diritto e che la soluzione attuata trovi oggettiva giustificazione in relazione alla proporzionalità che si avrebbe tra l’esigibilità del diritto e la soluzione individuata.

In alcuni casi, il dare la prova di aver essere intervenuti limitandosi a seguire in via generale la normativa in materia (semmai anche specifica in favore della persona con disabilità) non esime

l'obbligato dalla prova di aver adottato nel caso concreto un accomodamento "ragionevole", ossia volto a rendere concretamente fruibile, su base di pari uguaglianza con gli altri, il diritto.

[Esempio: l'attivazione per un alunno con disabilità di un servizio di trasporto individuale alternativo allo scuolabus di tutti gli alunni perché quest'ultimo privo di pedana, pur garantendo in linea teorica la soddisfazione del diritto al trasporto scolastico riconosciuto dalla normativa nazionale, non garantisce però (come potrebbe farlo l'installazione della pedana sullo scuolabus di tutti) che l'alunno non solo sia trasportato, ma che avendo l'opportunità di viaggiare insieme a tutti gli altri compagni e di intessere, con tutti e al pari di tutti, relazioni amicali anche in quei momenti di andata/ritorno da scuola (vivendo anche quel momento/contesto di vita)].

Quindi anche le norme che riconoscono misure specifiche in favore delle persone con disabilità devono essere rilette affinché nella loro concreta applicazione garantiscano, sì l'esercizio del diritto, ma su base di uguaglianza, vivendo nella misura massima possibile i contesti e con le modalità degli altri.

Tra l'altro vi sono le seguenti situazioni in cui le modifiche e gli accorgimenti devono essere adottati senza limite della proporzionalità:

- nel caso dell'attivazione di sostegni necessari per esercitare la propria capacità giuridica (rectius d'agire) di cui all'art. 12 par. 3 CRPD (vedi par. 48 del Commento), come nel caso del processo decisionale supportato, in cui si arriva anche ad indicare che *"La migliore interpretazione della volontà e delle preferenze dovrebbe sostituire il concetto di miglior interesse in tutte le questioni relative agli adulti in cui non è possibile determinare la volontà e le preferenze della persona"*;
- nel caso di accesso alla giustizia ai sensi dell'art. 13 della CRPD (vedi par. 51 del Commento).

Vi sono invece casi in cui il diritto della persona con disabilità ad accomodamenti appropriati vede il livello di essi più innalzato, con la previsione di ben specifici intervenenti da garantire a prescindere come nel caso dell'istruzione (art. 24 CRPD).

Premesso quanto sopra, **l'accomodamento è esigibile quando:**

- 1) una persona con disabilità richiede l'accesso e/o l'esercizio di un diritto su base di uguaglianza con gli altri ed è quindi strettamente legato alla volontà della persona di vivere un certo contesto e di esercitare un diritto attraverso un supporto che garantisca tale scopo, rimuovendo le barriere che hanno un impatto sul godimento dei diritti;
- 2) sia pertinente (cioè, necessario e appropriato) o efficace nel garantire la realizzazione del diritto in questione;
- 3) sia garantito che sia adatto a raggiungere l'obiettivo essenziale della promozione dell'uguaglianza e dell'eliminazione della discriminazione nei confronti delle persone con disabilità.
- 4) sia fattibile (giuridicamente o in pratica), quindi è legalmente e materialmente possibile;
- 5) non trovi un limite nella sproporzionalità e dell'eccessività così come sopra indicati;

6) sia garantito senza che le persone con disabilità debbano sostenerne i costi.

Tutto ciò soprattutto quando i sostegni sono determinati all'interno di un progetto personalizzato di vita, in cui intervengono più attori e quindi più risorse e si può lavorare anche in co-progettazione.

Ogni volta in cui, nella predisposizione di progetti personalizzati, non si dispongono accomodamenti ragionevoli il servizio offerto alla persona è discriminatorio.

Del resto, gli stessi progetti individuali non possono limitarsi al riconoscimento dei servizi/prestazioni solo secondo il "livello essenziale" predeterminato nella macro-organizzazione di un determinato ambito di intervento o di territorio, considerandosi che in questo caso la strutturazione dell'intervento è connaturata ad un obiettivo a cui si è dato specifico valore (semmai ritenendolo assolutamente rilevante) nell'ambito dello sviluppo del percorso di vita della persona. Più l'obiettivo è rilevante (e semmai determina una maggior distanza rispetto alla condizione di partenza) più semmai occorrerà un accomodamento più intenso per essere realmente idoneo nel caso dato.

Occorre prestare attenzione al fatto che al momento la "ragionevolezza" in materia di lavoro, è stata intesa (vedasi per es. la sentenza Cassazione n. 6497/2021) come canone di correttezza e buona fede che deve stare alla base di ogni rapporto giuridico, anche nei confronti dei terzi lavoratori. Ma in ottica Convenzione Onu va precisato come anche in ambito lavorativo si stia andando ad affermare progressivamente il superamento del cosiddetto principio di "intangibilità organizzativa" e di valutazione della "ragionevolezza" sulla base della concreta competenza e professionalità riferita al singolo lavoratore e quindi dando rilievo ad esso, con un ripensamento più ampio dell'organizzazione aziendale stessa.

TEMA 3 - DEFINIZIONE DI UNA LEGISLAZIONE CHE RICONOSCA PER LE PERSONE CHE RICHIEDANO MAGGIORI SOSTEGNI IL "PROCESSO DECISIONALE SUPPORTATO"

A seguito del Primo Confronto Costruttivo avuto dall'Italia con il Comitato Onu sui diritti delle persone con disabilità sullo stato di attuazione in Italia della CRPD, sono state adottate il 1 settembre 2016 alcune Osservazioni Conclusive insieme a specifiche Raccomandazioni cui dar seguito in vista dell'invio da parte dello Stato Italiano del secondo, terzo e quarto rapporto sullo stato di attuazione della Convenzione Onu in Italia entro la data del 11 maggio 2023.

Tra le Osservazioni e le Raccomandazioni del Comitato Onu si legge nei paragrafi 27 e 28:

<< Il Comitato è preoccupato che continui ad essere attuata la pratica della sostituzione nella presa di decisioni attraverso il meccanismo di sostegno amministrativo "Amministrazione di sostegno". Il Comitato raccomanda di abrogare tutte le leggi che permettono la sostituzione nella presa di decisioni da parte dei tutori legali, compreso il meccanismo dell'amministratore di sostegno, e di emanare a attuare provvedimenti per il sostegno alla presa di decisioni, compresa la formazione dei professionisti che operano nei sistemi giudiziario, sanitaria e sociale".>>

Infatti, tutte le misure di protezione giuridica adottate dai vari Stati membri non possono mai, in ossequio anche al principio generale di autodeterminazione previsto dall'art. 3 CRPD, totalmente sostituire la persona nel porre in essere le proprie scelte e quindi nel manifestarle; occorre piuttosto supportare la persona con disabilità nel processo decisionale (c.d. autodeterminazione) e nel manifestarlo (c.d. autorappresentanza), anche con un'altissima intensità di sostegni [visto che nello stesso Preambolo della Convenzione, alla lettera j), si riconosce la necessità di promuovere e proteggere i diritti umani, incluso quindi quello più intrinseco all'essere Persona, quale quello all'autodeterminazione, per tutte le persone con disabilità, incluse quelle che richiedono un maggiore sostegno, anche ad intensità elevatissima].

Per comprendere come in Italia le persone con disabilità con le proprie scelte e la manifestazione della propria volontà possono esercitare i diritti e tutte le varie posizioni giuridiche soggettive di cui sono titolari, occorre innanzitutto ricordare che bisogna distinguere tra:

- la titolarità dei diritti, definita "capacità giuridica", in capo a qualsiasi persona, indipendentemente dalla sua età e da qualsivoglia condizione, sin dalla sua nascita;
- l'esercizio dei diritti di cui si ha la titolarità, definito "capacità d'agire", che viene posto in essere durante la minore età del titolare dei diritti dai suoi genitori (o eventuale curatore in sostituzione di essi) e a partire dal compimento del diciottesimo anno di età direttamente dalla persona.

Il nostro ordinamento giuridico prevede che, nel caso in cui la persona con disabilità maggiorenne sia nell'impossibilità in tutto o in parte di provvedere ai propri interessi, l'esercizio dei diritti, possa essere, in tutto o in parte, svolto da una figura che l'Autorità Giudiziaria assegna istituendo una delle tre misure giuridiche di protezione che il nostro codice civile riconosce: interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno.

Sicuramente la prima delle tre misure di protezione giuridica (interdizione) deve essere abrogata, visto che prevede la sostituzione della persona con disabilità da parte del tutore nominato dal Giudice sempre e per l'esercizio di qualsiasi diritto, patrimoniale e non (incluse le scelte esistenziali (dove vivere, ecc.), parlandosi in tal caso di "rappresentanza esclusiva" (il tutore compie gli atti da solo e firmando in nome e per conto della persona interdetta).

Viceversa, le altre due misure di protezione giuridiche oggi esistenti prevedono alcuni spazi, salvo quanto si dirà infra, in cui la persona possa esercitare, seppur supportata le proprie scelte.

Nel caso dell'inabilitazione, la figura nominata dal Giudice (il curatore) interviene ad "assistere" e quindi non a "rappresentare/sostituire" la persona con disabilità nel compimento dei soli atti di straordinaria amministrazione, rimanendo nella completa libertà di esercizio della persona con disabilità solo gli atti di ordinaria amministrazione. Purtroppo, però anche nel caso dell'inabilitazione, i poteri del curatore e quindi l'ampiezza dei suoi poteri è già declinata in maniera generale nel codice civile, senza aver cura di calibrare tale attività rispetto alle esigenze di supporto del caso concreto;

quindi all'eventuale ricorrere di alcune condizioni stabilite dal codice civile, si prevede che il curatore agisca sempre in una certa maniera nell' "assistere" la persona nel compimento di tutti gli atti di straordinaria amministrazione controfirmando e dando valore agli atti ovvero non controfirmato gli atti posti in essere dalla persona con disabilità e quindi bloccandoli.

Pertanto, anche rispetto a tale misura di protezione giuridica, si deve considerare l'automatismo nell'attività di una figura (curatore) che interviene, con una sorta di potere di veto, nelle scelte della persona con disabilità su un novero di atti già identificato da codice, semmai per il ricorrere solo di alcune condizioni che non permettano solo alcuni di tali atti di straordinaria amministrazione; ciò in aperto contrasto con lo stesso articolo 12 par. 3 della CRPD laddove prevede che "Gli Stati Parti adottano misure adeguate per consentire l'accesso da parte delle persone con disabilità al sostegno di cui dovessero necessitare per esercitare la propria capacità giuridica" [laddove per "esercizio" della capacità giuridica deve essere intesa la c.d. "capacità d'agire" come sopra declinata]

Solo con l'introduzione dell'amministrazione di sostegno si è anche dato rilievo alla necessità di "sostenere" la persona con un intervento calibrato, caso per caso, alle esigenze delle persone con disabilità (tanto che i poteri in rappresentanza e/o in assistenza vengono modulati in base alle varie esigenze della persona); ciò anche quando i bisogni di sostegno fossero altissimi e diretti su vari fronti (patrimoniali, esistenziali, terapeutici, ecc.) e quindi la persona fosse priva permanentemente e in tutto di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana.

Anche in tal caso, però, la persona non si vedrebbe totalmente obliterata, visto che l'articolo 410 del codice civile prevede che "Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario."

Tale norma quindi pone ancora una volta come forte la necessità di comprendere come far scegliere le persone con disabilità e come far manifestare i propri desiderata verso l'amministratore di sostegno, persino nell'ambito delle attività in cui vi è una rappresentanza in atto.

Tuttavia, successivamente all'introduzione dell'amministrazione di sostegno nel nostro ordinamento con la legge n. 6/2004, si è imposta una riflessione sulla finalità, spesso difficile da realizzare in concreto, di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone incapaci di far fronte autonomamente ai propri interessi e di garantire generale capacità di agire della persona.

Pur avendo certamente innovato rispetto alla disciplina precedente, infatti, il cambiamento di prospettiva introdotto con la legge n. 6/2004 citata, si è dimostrato non sufficiente.

Il diritto fondamentale dell'individuo alla tutela della propria integrità psicofisica e della propria autonomia patrimoniale deve raccordarsi inscindibilmente con il riconoscimento del diritto del singolo di autodeterminarsi in ordine alle questioni involgenti il proprio benessere fisico e psichico.

In particolare, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ha sancito il rispetto per la dignità intrinseca e l'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le

proprie scelte e l'indipendenza delle persone con disabilità precisando all'art. 12 che le persone con disabilità "godono della capacità legale su base di eguaglianza rispetto agli altri".

In base a quanto disposto dall'art. 12, par. 2, dunque, va riconosciuta la c.d. "capacità giuridica universale", nozione elaborata dal Comitato per indicare che la capacità giuridica – ossia la titolarità di diritti e doveri - è un diritto intrinseco ad ogni persona, che non dipende dalla sua capacità mentale o dalla sua capacità nei processi decisionali. La definizione di capacità giuridica adottato dalla CRPD deve essere raccordato con le norme del ns ordinamento, che, come sopra detto, attribuisce ad ogni persona non solo la capacità giuridica intera come centro di diritti e doveri, ma anche la capacità di agire, ovvero l'attitudine a compiere atti giuridici.

La Convenzione ci impone quindi un cambio di paradigma: la persona con disabilità non più come persona con capacità giuridica e/o di agire limitata e quindi da proteggere, ma persona con piena capacità, titolare di diritti fondamentali, costituzionalmente garantiti.

Nel Commento generale n. 1, il Comitato ha precisato che in base all'art. 12, para. 2, della Convenzione l'esercizio della capacità giuridica non può essere negato o limitato alla luce della valutazione delle capacità decisionali di una persona e, di conseguenza, il Comitato ha raccomandato agli Stati parti di abolire gli istituti di tutela giuridica che impediscono l'esercizio della capacità giuridica ovvero comportano la sostituzione nei processi decisionali. Ciò non significa che debbano essere aboliti tutti gli istituti che prevedono la concessione di procure e la nomina di altri rappresentanti nei processi decisionali concordati e/o nominati dall'individuo interessato.

Al riguardo, il Comitato ha chiarito che, nel caso in cui la volontà e le preferenze della persona non possano essere conosciute, si può ricorrere al sostituto nella decisione senza violare l'art. 12 purché il decisore esterno prenda la decisione sulla base della "migliore interpretazione della volontà e delle preferenze della persona."

Pertanto laddove la persona con disabilità con necessità di sostegni ad altissima intensità non sia nelle condizioni di esprimere pienamente la sua volontà è sostenuta dai suoi genitori o da chi ne protegge gli interessi, nel rispetto della sua volontà e/o della migliore interpretazione di essa

Al fine di formulare la migliore interpretazione possibile, il decisore esterno deve utilizzare tutte le forme di comunicazione con l'individuo e/o consultarsi con chi può aiutarlo ad interpretare la propria volontà e le proprie preferenze.

Questo rileva in particolare per le persone con disabilità intellettiva in quanto nella maggior parte dei casi esse hanno subito un impedimento intellettivo sin dalla nascita nel corso del loro sviluppo, pertanto, né loro stessi, né coloro che hanno la funzione istituzionale di proteggerne gli interessi possono trarre valutazioni da una precedente esperienza in cui la capacità decisionale della persona non fosse ridotta.

Ogni Stato è chiamato, dunque, a definire il sistema di supporto che più si adatta alla propria cultura giuridica e struttura sociale. Al riguardo, nel Commento generale n. 1, il Comitato ha precisato che l'obbligo di fornire accesso al sostegno nell'esercizio della capacità giuridica attiene alla realizzazione del diritto all'eguale riconoscimento davanti alla legge, riconosciuto come diritto civile e politico, e ha chiarito che "dopo la ratifica della Convenzione gli Stati parti devono immediatamente

assumere i provvedimenti idonei a dare attuazione all'art. 12. Tali provvedimenti devono essere deliberati, ben pianificati e includere la consultazione e la partecipazione delle persone con disabilità e delle loro organizzazioni" (para. 30).

Il Comitato è tuttavia andato oltre, affermando che non è sufficiente sviluppare sistemi decisionali di supporto in parallelo con il mantenimento di regimi decisionali sostitutivi, ma è necessario abolire questi ultimi.

Se quindi è necessario rivedere tutto il sistema esistente, delineando un nuovo processo decisionale supportato che preveda l'abrogazione degli istituti puramente sostitutivi e cioè di interdizione, inabilitazione e degli istituti collegati, dobbiamo interrogarci su quale debba essere la sorte dell'ADS. Innanzitutto, anche in base a quanto disposto dall'art. 12, par.3, riteniamo opportuno mantenere un continuum di forme di supporto di intensità progressiva in base alla situazione individuale della persona, ricorrendo a meccanismi o istituti giuridici più formalizzati solo quando ve ne è una effettiva necessità.

D'altra parte, anche nell'ipotesi in cui sia necessario attivare una misura/meccanismo di protezione, oltre che di supporto (in sede di istituzione della misura di protezione giuridica, anche per già per l'individuazione della persona che ricoprirà tale ruolo, o in costanza di misura di protezione), occorre riconoscere alla persona, attraverso adeguata indicazione normativa e prassi amministrativa, il "processo decisionale supportato".

Il vero banco di prova spesso è nel garantire ciò alle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo

Pertanto, occorre inserire in tutte le norme, direttive, linee guida, etc. che è un diritto delle persone con disabilità, a partire dalla progettazione individuale, l'acquisizione di processi di autodeterminazione (anche attraverso esperienze nuove, momenti di autoconsapevolezza) ed avere sostegni formali ed informali (circoli di sostegno, peer support) per la manifestazione dei propri desideri bisogni ed aspettative e la sua presa di decisioni.

Occorre inserire in tutte le norme, direttive, linee guida, etc. che è un diritto delle persone con disabilità vedersi predisposti gli strumenti e le condizioni atte a garantire un effettivo e possibile "processo decisionale supportato" e un sistema di sostegno basato sulla migliore interpretazione dei desideri in ogni ambito (giuridico, sanitario, di accesso ai servizi, di instaurazione di relazioni civili), predisponendo un'idonea attività formativa per gli operatori del diritto, i familiari delle persone con disabilità, gli operatori sociali e sanitari per:

- fare apprendere modalità e strategie da utilizzare nella comunicazione (linguaggio easy to read) e nella rappresentazione verso le persone con disabilità;
- sapere utilizzare sistemi di sostegno basati sulla migliore interpretazione dei desideri della persona;
- fare acquisire la capacità, attraverso una valutazione multidimensionale, di concreta individuazione di sostegni, formali ed informali, utili a supportare la persona con disabilità nella manifestazione dei propri desideri, delle proprie aspettative e dei propri bisogni e

nell'esplicare il processo decisionale, anche all'interno di un percorso di progettazione individuale.

Attese le considerazioni che precedono, come può essere modificata la legislazione esistente in materia di amministrazione di sostegno?

La prima valutazione da compiere è se continuare a mantenere il processo decisionale supportato all'interno del regime privatistico (codice civile) o, se, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la copertura debba avere natura pubblicistica.

Altra valutazione da compiere è se l'Amministratore di Sostegno può essere considerato un accomodamento ragionevole, la cui necessità deve essere evidenziata all'interno del progetto di vita o se invece l'Ads debba essere il soggetto che supporta la persona con disabilità nell'espressione e nella valorizzazione della sua volontà nella definizione del progetto individualizzato e nell'individuazione degli accomodamenti ragionevoli. Il Gruppo si è espresso in questa seconda direzione. Certamente la mera nomina di un amministratore di sostegno, di per sé, ha mostrato in questi anni di non essere in grado di sopperire alle competenze delle diverse professionalità del territorio che devono assistere la persona bisognosa. Invero, né l'amministratore di sostegno né tanto meno il Giudice tutelare sono, da soli, in grado di individuare le azioni da intraprendere a tutela del soggetto (interventi terapeutici, collocazione abitativa, progetto di vita ecc.).

Piuttosto, l'amministratore di sostegno deve fungere da strumento di supporto all'esercizio dei diritti del soggetto con disabilità, che deve comunque essere coinvolto in prima persona e la cui volontà deve essere raccolta, sostenuta e valorizzata, fungendo da raccordo delle diverse professionalità coinvolte, e adoperandosi per la costruzione del progetto di vita del beneficiario, stimolando la necessaria partecipazione dei familiari, e dell'equipe multidisciplinare affinché si adoperino – ognuno per il proprio campo di competenza – nell'individuazione delle misure di sostegno più adeguate. In questo contesto il Giudice tutelare, senza sostituirsi alle competenze delle altre professionalità coinvolte, assume il compito di vigilare sul corretto svolgimento del progetto terapeutico e assistenziale e di vita e di verificare, nel tempo, la corrispondenza di esso alle specifiche esigenze del beneficiario che potrebbero in concreto mutare, richiedendo interventi migliorativi. La figura dell'amministratore di sostegno, così concepita, porterebbe ad una piena attuazione della Convenzione Onu nonché del c.d. "personalismo solidale", di cui agli articoli 2-3 della Costituzione, che esige il rispetto dell'autonomia della persona, della sua dignità, delle sue scelte e perfino delle sue personali aspirazioni.

Chi può richiedere la nomina di una figura di supporto? Oltre ai soggetti attualmente indicati dalla legge, l'ipotesi prospettata è quella che la richiesta possa provenire anche dall'equipe multidisciplinare individuata dalla Legge Delega recentemente approvata, che nel predisporre il progetto individuale, valuta l'interazione con ostacoli e barriere e individua i facilitatori e, solo quando la volontà del soggetto non può essere espressa o ricavata, può prevedere come facilitatore il supporto di una figura terza.

La figura del soggetto di supporto (familiare o terzo, ma sempre adeguatamente formato), così concepita, porterebbe ad una piena attuazione delle finalità della Convenzione Onu e dell'art. 3 Cost.,

dovento porsi come obiettivo quello di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Il gruppo ritiene che siano ulteriormente da approfondire i seguenti aspetti:

1. Che tipo di tutela normativa deve essere offerta alle persone che non hanno misure di protezione giuridica o stiano dando consensi per ambiti non coperti dalla protezione e non siano "in grado di intendere e di volere"? E' necessario modificare la disciplina sulle manifestazioni di volontà (per stipulare un contratto, per fornire un consenso informato a livello sanitario, per una donazione) e sulla validità delle stesse. Ciò potrà essere fatto individuando dei nuovi criteri per verificare la validità delle manifestazioni di volontà, che puntino il focus principale non più sulle eventuali conseguenze economiche dannose dell'atto o sui comportamenti di approfittamento altrui, ma sulla valutazione (attraverso le nuove ed innovative strategie sul tema) che i sostegni, eventualmente forniti nel percorso decisionale della persona, non siano sostitutivi o oggetto di abusi. Sul punto si ricorda che già nella Linea 3 del Primo Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità (DPR 4 OTTOBRE 2013) era prevista che ci fosse: "modifica delle protezioni giuridiche a base degli assetti negoziali, prevedere abusività di clausole contrattuali che, in via indiretta, ledano maggiormente le persone con disabilità che hanno, spesso, una carenza informativa maggiore o non possono contrattare (contratti di assicurazioni per infortuni a favore delle persone con disabilità, anche se il problema è stato in parte risolto con le recenti prese di posizioni dell'ISVAP), delle legislazioni speciali in tema di consensi informati e di manifestazioni di volontà unilaterali (esercizio del diritto di voto e del diritto di richiesta di cittadinanza).
2. Occorre definire una disciplina chiara e puntuale che garantisca l'esercizio di voto supportato da parte delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale
3. E' opportuno prevedere la possibilità per il giudice tutelare di prevedere una "incapacitazione" temporanea o per singoli atti, in ipotesi come quella, ad esempio in cui vi sia una situazione di "immobilismo" dell'interessato, la quale si riveli per lui pregiudizievole. In questo caso deve prevedersi una protezione "attiva", un "fare sostitutivo" da parte dell'amministratore di sostegno, al quale può essere attribuita la rappresentanza esclusiva su disposizione del giudice tutelare, per il compimento di un atto necessario alla salvaguardia degli interessi della persona che, tuttavia, questa rifiuta o trascura di compiere. In ogni caso, anche laddove si rendesse necessaria un'incapacitazione totale del beneficiario, estesa cioè all'insieme degli atti di natura personale e patrimoniali (esclusi comunque quelli della vita quotidiana) questa dovrà avere natura prettamente funzionale rispetto al caso concreto, in quanto sarà revocabile e modificabile in qualunque momento.

